

Dirigente professionale Qualità Legislazione

ALLEGATO A

**Testi unici di riordino e semplificazione.
Attuazione dell'articolo 40, dello Statuto regionale.**

- 1. Inquadramento dei testi unici.**
- 2. I testi unici disciplinati dagli altri Statuti regionali.**
- 3. Possibili criteri direttivi per la redazione dei testi unici disciplinati dall'articolo 40, dello Statuto regionale.**

1. Inquadramento dei testi unici.


In occasione del vaglio di costituzionalità del nuovo Statuto regionale, l'articolo 40 dello stesso, dedicato ai testi unici, è stato impugnato dal Governo.

Quest'ultimo ha eccepito che il procedimento di approvazione dei testi unici configura deleghe legislative non ipotizzabili, in quanto negli ordinamenti regionali non sono ammesse rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.

In particolare, il Governo ha contestato il meccanismo in base al quale la Giunta regionale, previa legge di autorizzazione approvata dal Consiglio, presenta al Consiglio stesso progetti di testo unico di disposizioni legislative soggetti solo alla approvazione finale del Consiglio, ritenendolo in contrasto sia con l'art. 121 della Costituzione, sia con il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della Regione.

La Corte costituzionale (sent. n. 378/2004), ha negato che l'articolo 40, dello Statuto, sia attributivo di "deleghe legislative" da parte del Consiglio alla Giunta regionale, poiché prevede soltanto che il Consiglio conferisca alla Giunta un **semplice incarico di presentare**, entro termini perentori, un "**progetto di testo unico delle disposizioni di legge**" già esistenti in "uno o più settori omogenei", progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

La Corte ha legittimato l'esistenza di uno **speciale procedimento legislativo, caratterizzato** dal fatto che è diretto soltanto ad operare



Dirigente professionale Qualità Legislazione

sulla legislazione regionale vigente, a meri fini "di riordino e di semplificazione".

Che si tratti di **un'autorizzazione limitata al riordino ed alla semplificazione** della legislazione vigente – prosegue la Corte – è questione confermata dal fatto che eventuali proposte di modifica sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, devono necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico. Pertanto, ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e la Giunta regionale, nella sua opera di predisposizione del testo unico, non può andare oltre al mero riordino ed alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale, e dal contenuto dell'articolo 40, dello Statuto, si ricava che:

a) alla **legge di autorizzazione** spetta la disciplina concernente:


- 1) determinazione dell'ambito del riordino e della semplificazione;
- 2) individuazione dei criteri direttivi a cui la Giunta si deve conformare;
- 3) individuazione degli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

b) alla **proposta della Giunta regionale** è riservata l'operazione di riordino e di semplificazione di quanto stabilito con legge di autorizzazione.

A 1) Per quanto concerne la determinazione dell'ambito del riordino e della semplificazione, **la proposta di legge si limita ad indicare le materie** oggetto di autorizzazione (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo, governo del territorio, sanità e servizi sociali).

Può essere opportuno, pertanto, indicare ulteriori elementi. A tal fine si rimanda alle proposte che saranno formulate nel parere del Comitato per la legislazione.

A 2) L'individuazione dei **criteri direttivi** a cui la Giunta regionale si deve conformare si riferiscono principalmente all'ambito della semplificazione.



Dirigente professionale Qualità Legislazione

A 3) Gli **adempimenti procedurali**, espressi nel testo proposto, ai quali la Giunta si deve conformare, **sono prevalentemente rintracciabili in alcuni criteri direttivi per la redazione dei T.U. ed alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.**

Il **Piano quadriennale di semplificazione amministrativa** di cui all'articolo 6, dopo la sua adozione, potrebbe essere trasmesso al Consiglio regionale. Tale Piano dovrebbe anche indicare le leggi oggetto del riordino per ciascun settore omogeneo.

Infine, per ciascuna materia, il DDL individua un determinato arco di durata temporale dell'autorizzazione a predisporre i testi unici.



Dirigente professionale Qualità Legislazione

2. I testi unici disciplinati dagli altri Statuti regionali.

Calabria.	<p>Lo Statuto (l.r. n. 25/2004, art. 44), ha previsto leggi di delega da parte del Consiglio alla Giunta regionale, al fine di riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica anche i caratteri, i criteri direttivi e le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico.</p> <p>Al pari di quanto previsto dallo Statuto umbro, nell'arco di tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico da parte della Giunta, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.</p>
Emilia Romagna (l.r. n. 13/2005, art. 54).	<p>La Giunta può essere richiesta dal Consiglio di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere.</p> <p>I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.</p> <p>Quanto ai caratteri dei testi unici, lo Statuto prevede che riguardino la legislazione vigente in conformità ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) disciplina dell'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;b) riduzione del numero delle disposizioni originarie;c) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento. <p>Nel caso dell'Emilia Romagna la possibilità che il T.U. modifichi le disposizioni di legge oggetto di semplificazione è espressamente prevista dallo Statuto.</p>
Marche.	<p>Lo Statuto (l.r. n. 1/2005, art. 32), prevede che il Regolamento interno del Consiglio regionale possa stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.</p>



Dirigente professionale Qualità Legislazione

Toscana.	I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.


Dall'analisi delle discipline statutarie delle altre Regioni risulta che:

Lo Statuto calabrese si esprime in termini di **legge di "delega"** alla predisposizione dei testi unici.

La **procedura semplificata** dell'iter legislativo in Consiglio regionale riguarda solo le proposte di testi unici contenenti modifiche di mero coordinamento (non, quindi, discipline innovative).

Nel caso della Regione Toscana, la procedura semplificata prevede che le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti siano approvate dal Consiglio con un unico voto.

In Emilia Romagna, i testi unici predisposti dalla Giunta regionale sono, di norma, approvati con **procedura redigente**, anche nel caso in cui si proceda a semplificazione dei procedimenti previsti dalle leggi oggetto di riordino.



Dirigente professionale Qualità Legislazione

3. Possibili criteri direttivi per la redazione dei testi unici disciplinati dall'articolo 40 dello Statuto regionale.

Il Testo unico:

1. racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore cui è dedicato. Il settore o la materia di intervento dovrebbero essere delimitati in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie.

2. provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto in un articolo finale, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

3. individua le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico che mantengono l'efficacia propria sono indicate in un apposito articolo.

4. procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

5. ha contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

6. provvede all'aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici rispetto a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni.

7. provvede ad eliminare ridondanze e apporta le modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare principi desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale.

8. provvede all'aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione.

9. provvede all'adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Juri Rosi.